

Lavori in casa. La detrazione per le spese di ristrutturazione spetta anche al convivente di fatto

Via libera alla detrazione delle spese per lavori di ristrutturazione sostenute dal convivente *more uxorio*. Con la [risoluzione n. 64/E 28 luglio 2016](#), l'Agenzia delle Entrate spiega che, in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio il convivente non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi medesimi che ne sostiene i costi può fruire della stessa agevolazione spettante ai familiari conviventi, **anche se non è titolare di un contratto di comodato**.

In particolare il documento di prassi spiega che, ai fini dello sconto fiscale, la disponibilità dell'immobile da parte del convivente **risulta insita nella convivenza stessa**, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale. L'Agenzia delle Entrate ricorda che lo sconto fiscale per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-*bis* del Tuir) si applica alle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono un immobile sul quale sono effettuati gli interventi, o dai familiari con loro conviventi al momento dell'inizio dei lavori. La legge n. 76/2016, in tema di unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all'unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un "legame concreto" tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune. Le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal convivente *more uxorio* sono, pertanto, detraibili come quelle effettuate dai familiari conviventi. (Cfr. *Comunicato stampa del 28 luglio 2016*)